

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Una sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio

La notifica in Italia è valida

Società esterovestita, procedura pienamente legittima

DI ANTONINO SACCA

Risulta pienamente legittima la notifica di un atto presso la sede amministrativa effettiva in Italia di una società «esterovestita». Così è stato statuito dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 6474, pronunciata in camera di consiglio il 20 novembre 2019. In particolare, una società, avente sede legale in Lussemburgo, aveva ricevuto un avviso di intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione presso la sede amministrativa effettiva in Italia. Tale sede amministrativa veniva individuata dall'Agenzia delle entrate in seguito a un avviso di accertamento concernente la contestazione di «esterovestizione» della società. In seguito al predetto avviso di accertamento, la Commissione tributaria adita di primo grado, accogliendo le eccezioni formulate dall'amministrazione finanziaria, stabiliva che la società fosse solamente formalmente residente in Lus-

semburgo ma fattualmente residente in Italia, essendo riconducibile, sia in termini di proprietà sia in termini di gestione, a un gruppo domestico.

Sebbene ciò, la società provvedeva a presentare ricorso, avverso l'avviso di intimazione di pagamento, innanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma, con il quale richiedeva l'annullamento del suddetto atto per il difetto di notifica. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso della società ritenendo corretta la notifica effettuata in Italia presso la sede amministrativa effettiva. Dopodiché, la società, mediante la presentazione dell'atto di appello, procedeva prontamente ad impugnare la sentenza di primo grado, sostenendo l'erroneità della stessa in considerazione del fatto che la notifica doveva essere effettuata presso la sede legale della società in Lussemburgo. I giudici del gravame, rigettando l'appello, sottolineavano la bontà dell'operato del giudice di prime cure nell'aver ritenuto legittima la notifica dell'avviso di intimazio-

ne di pagamento presso la sede amministrativa effettiva in Italia della società. Inoltre, sempre secondo gli stessi giudici, a nulla rileva la produzione da parte della società dell'estratto del Registre de Commerce des Sociétés - Luxembourg, ciò poiché l'amministrazione finanziaria ha ritenuto la società «esterovestita» e, quindi, di fatto residente in Italia. Infine, il collegio, richiamando il consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la nullità non può mai essere pronunciata nel momento in cui l'atto ha raggiunto il proprio scopo (i.e. conoscenza del destinatario). Conseguentemente, la Commissione ha proceduto a rigettare l'appello e condannare la società appellante alle spese di lite.

© Riproduzione riservata

IO
ONLINE

Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

